



Il Tribunale Ordinario di Napoli nord

Terza Sezione civile

riunito nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 in persona dei magistrati:

Dott. Michelangelo Petruzzello	Presidente
Dott. Giovanni Di Giorgio	Giudice
Dott.ssa Maria De Vivo	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso ex art. 161, comma 6, l.f. depositato il 30.06.2022 da MARE BLEU S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (codice fiscale 02493610618), con sede legale in Villa Literno, Via Delle Dune snc, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luciano Imparato (c.f. MPRLCN74R24G813N), con domicilio, per quanto possa occorrere, ex art. 82 R.D. n. 37/1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli nord;

vista la documentazione allegata;

rilevato che la società ricorrente ha ad oggetto l'attività di produzione, conservazione, commercio, esportazione ed assunzione di rappresentanze di prodotti alimentari;

rilevato che la società ha depositato, unitamente al ricorso:

- l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei relativi crediti;
- i bilanci degli ultimi tre esercizi aziendali;
- la visura camerale aggiornata della società;
- la determina del liquidatore e legale rappresentante di MARE BLEU S.R.L. IN LIQUIDAZIONE per notaio Elena Peperoni del 27.06.2022, rep. n. 16992, racc. n. 9826, ai sensi dell'art. 152 l.f.;

rilevato che la ricorrente ha dichiarato di non aver fatto ricorso alla procedura di concordato con riserva con esito infruttuoso nel biennio antecedente il deposito dell'odierno ricorso;
sentito il Giudice relatore;

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale;

ritenuto che sussistano le condizioni prescritte dalla legge – ed in particolare dagli artt. 160 e 161 l.f. – sicché la ricorrente può essere ammessa agli effetti prenotativi del concordato preventivo;

rilevato che risulta pendente, a carico della ricorrente, ricorso di fallimento proposto da MARR S.P.A. (iscritto al n. 127 del ruolo prefallimentare dell'anno 2022), sicché trova applicazione, quanto al termine per il deposito del piano di concordato, l'art. 161, comma 10, l.f.;

P.Q.M.

visto l'art. 161, comma 6, l.f.;

ammette MARE BLEU S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (codice fiscale 02493610618), con sede legale in Villa Literno, Via Delle Dune snc, alla procedura di concordato preventivo con riserva;
assegna termine fino al 29.08.2022 per il deposito della domanda di concordato preventivo, unitamente alla documentazione normativamente prevista;

precisa che, ai sensi dell'art. 161, comma 10, l.f., il termine assegnato potrà essere prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni, solo previa allegazione, da parte della ricorrente, di giustificati motivi;

visto l'art. 161, comma 8, l.f.;

dispone i seguenti obblighi informativi che la ricorrente deve adempiere con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del nominando commissario giudiziale sino alla scadenza del termine fissato, rammentando che la violazione di tale prescrizione normativa comporta l'applicazione dell'art. 162, commi 2 e 3, l.f.:

- Breve relazione informativa sulla gestione periodica, con l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, l'indicazione della giacenza di cassa, e delle rilevanti variazioni di magazzino, ogni 30 giorni;
- Report specifico su ciascuna operazione aziendale significativa;
- Situazione patrimoniale aggiornata e conto economico infrannuale aggiornato ogni 30 giorni;

- Elenco dei creditori, con indicazione della data in cui è sorto il credito e dei pagamenti effettuati, ogni 30 giorni;
- Attività compiuta e professionisti nominati ai fini della predisposizione del piano.

La situazione finanziaria dell'impresa depositata con periodicità mensile andrà pubblicata dalla cancelleria nel registro delle imprese;

dispone la nomina di un commissario giudiziale nella persona dell'avv. Vincenzo Maria Cesaro (vincenzomariacesaro@avvocatinapoli.legalmail.it), affinché vigili sull'assolvimento degli obblighi informativi e ne verifichi i contenuti, e dispone, in applicazione analogica dell'art. 163, comma 2, n. 4, 1. fall. nonché parzialmente anticipando alla presente fase l'operatività degli obblighi previsti da quest'ultima disposizione, che il debitore versi entro quindici giorni su un libretto di deposito bancario o conto corrente bancario, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Tribunale, la somma, forfettariamente determinata, di euro 7.000,00 a titolo di spese della procedura, salvi conguaglio o restituzione all'esito della loro liquidazione finale, da effettuarsi al termine della procedura di concordato se ammessa, ovvero all'esito delle eventuali dichiarazioni d'inammissibilità o rinuncia alla domanda di concordato.

Manda la cancelleria per le comunicazioni alla ricorrente ed al commissario nominato.

Ordina la comunicazione al Registro delle Imprese del presente decreto per la sua iscrizione.

Aversa, 6 luglio 2022

Il Presidente

dott. Michelangelo Petruzzello